

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/01798

Del: 12/03/2024

Proponente: Direzione Ambiente - E.Q. Gestione del Verde Quartieri 2 e 5

OGGETTO:

Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale” - Lotto 2 Quartiere 2- CIG 90903699CD -Autorizzazione al subappalto di una parte del servizio relativo al contratto attuativo n. 9 a favore di Az. Agricola F.lli Buccelletti Srl - CIG DERIVATO contratto attuativo n. 9 : A04E8ECF76

IL RESPONSABILE E.Q. GESTIONE DEL VERDE QUARTIERE 2 E QUARTIERE 5

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione n. 49 del 27.02.24 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026. Approvazione*";
- la Determinazione Dirigenziale n. 1623 del 09.03.23 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile E.Q. "Gestione del Verde Quartieri 2 e 5";

Considerato che:

- con Determinazione a contrarre n. 699/22 del 10.02.22, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/16, è stato dato avvio alla procedura aperta per l'affidamento ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 dell' "*Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale*" della durata 4 anni, suddiviso in cinque lotti funzionali;

- in data 16.02.22 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/16, svoltasi in modalità telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (in sigla S.T.A.R.T.) a cura della Direzione Ambiente, avente ad oggetto l' "Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale - Lotto 2 - Quartiere 2";
- il CIG relativo al Lotto 2 è: 90903699CD;
- in esito della sopracitata procedura relativamente al **Lotto 2** è risultato aggiudicatario l'operatore economico **Flora Napoli S.r.l.**, con sede legale in Napoli via Francesco Fracanzano n. 15, C.F./P.I. 04673210631 con un punteggio tecnico pari a 56,90, un punteggio economico pari a 18,67 ed un ribasso del 33,800% - per l'importo di euro 1.400.000,00, di cui euro 45.000,00 per costi della sicurezza, oltre IVA 22%, come da Determinazione Dirigenziale n. 2759/22;

Dato atto che:

- con DD n. 3836/22 è stato affidato il contratto attuativo n. 1 all'aggiudicatario Flora Napoli SRL, per un importo complessivo pari a € 68.450,53 (inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%), con assunzione dei relativi impegni di spesa, fra cui il contributo ANAC per € 600,00 (cod. ben.52329);
- con DD n. 5981/22 è stato affidato il contratto attuativo n. 2 al medesimo aggiudicatario per un importo complessivo pari a € 66.774,87 (inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%);
- con DD n. 8881/22 è stato affidato il contratto attuativo n. 3 al medesimo aggiudicatario per un importo complessivo pari ad € 50.001,61 (inclusi oneri della sicurezza ed IVA 22%);
- con DD n. 9995/22 è stato affidato il contratto attuativo n. 4 al medesimo aggiudicatario per un importo complessivo pari ad € 50.001,61 (inclusi oneri della sicurezza ed IVA 22%);
- con DD n. 3321/23 è stato affidato il contratto attuativo n. 5 al medesimo aggiudicatario per un importo complessivo pari ad € 40.001,88 (inclusi oneri della sicurezza ed IVA 22%);
- con DD n. 4842/23 è stato affidato il contratto attuativo n. 6 al medesimo aggiudicatario per un importo complessivo pari ad € 49.996,05 (inclusi oneri della sicurezza ed IVA 22%);
- con DD n. 6308/23 è stato affidato il contratto attuativo n. 7 al medesimo aggiudicatario per un importo complessivo pari ad € 59.995,00 (inclusi oneri della sicurezza ed IVA 22%);
- con DD n. 7853/23 è stato affidato il contratto attuativo n. 8 al medesimo aggiudicatario per un importo complessivo pari a € 100.000,00 (inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%);
- con DD n.1161/24 stato affidato il contratto attuativo n. 8 al medesimo aggiudicatario per un importo complessivo pari a € 80.000,00 (inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%);
- il **CIG DERIVATO** per il presente contratto attuativo n. 9 è il seguente: **A04E8ECF76**

Visti:

- l'istanza acquisita al ns Protocollo Generale n. 74644/24 del 04.03.24 con cui l'operatore economico **Flora Napoli Srl**, come sopra generalizzato, in qualità di aggiudicatario dell'"Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi

del Comune di Firenze - verde orizzontale - Lotto 2 - Quartiere 2" ha chiesto di essere autorizzato a subappaltare una quota del servizio relativo al contratto attuativo n. 9 all'operatore economico **Az. Agricola F.lli Buccelletti Srl** con sede legale e fiscale in Castiglion Fiorentino (AR) Località Santa Lucia, 149 C.F/P.I. 00140120510 (**cod. ben. 17211**); nello specifico l'importo previsto del subappalto di parte del servizio relativo al contratto attuativo n. 9 è pari a € 26.055,00 oltre euro 174,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € **26.229,50**;

- il contratto di subappalto, contenente le indicazioni previste dall'art. 3 della L. 136/10, la clausola che le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto e la specifica indicazione degli oneri per la sicurezza;

Tenuto conto che l'aggiudicatario aveva manifestato nell'offerta la volontà di subappaltare le opere di cui trattasi;

Rilevato che

- in deroga a quanto disposto dall'art.105 comma 13 lett. a) D.Lgs. 50/16, l'impresa subappaltatrice rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite, come da dichiarazione agli atti di questa Direzione;

- tale rinuncia è conforme alle disposizioni di cui al Comunicato del Presidente del 25.11.20 con cui ANAC, ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ha fornito indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lett. a) Decreto Legislativo 50/16 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa;

- in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lett. c) D. Lgs. 50/16, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante;

- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, come disposto dall'art 105 comma 14 del D.Lgs. 50/16;

- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;-

- sarà cura del Direttore dell'esecuzione del contratto e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvedere alla verifica del mantenimento dell'effettiva applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore;

- è onere della Direzione dell'Esecuzione del Contratto, al momento di ogni pagamento in conto a favore dell'appaltatore e del subappaltatore, la verifica del rispetto degli adempimenti descritti in narrativa, e di cui al punto precedente;

- l'attività di cui trattasi è disciplinata dal D.Lgs. 50/16 e che i pagamenti inerenti al

presente subappalto verranno effettuati dall'aggiudicatario, previa presentazione di regolare fatturazione;

Dato atto che

- è stato dichiarato da parte del subappaltatore il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 e s.m.i., e che sono state avviate le relative verifiche;
- dell'idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/16;
- è stata acquisita, ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D.lgs. 50/16, apposita dichiarazione dell'appaltatore circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa subappaltatrice;
- il **CIG** del contratto attuativo n.9 è : **A04E8ECF76**;

Preso atto che, in conformità a quanto stabilito dalla normativa antimafia ed all' *"Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici"* approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16.07.19 e sottoscritta in data 10.10.19 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze ed alla Prefettura di Firenze, non emergono cause ostative all'autorizzazione del subappalto in oggetto essendo l'importo del subappalto inferiore ad € 150.000,00, e che l'impresa risulta iscritta nella White List della Prefettura di Arezzo con validità dell'iscrizione fino al 01/10/2024;

Considerato che il RUP ed il DEC , nella Verifica Tecnica del 08.03.24 allegato quale parte integrante del presente atto, hanno accertato il pieno rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs 50/16, la regolarità della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti generali, di idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 80 D.lgs 50/16 e s.m.i., dal D.Lgs. 81/08 e dalle norme regionali in vigore in materia;

Dato atto che sono state avviate le verifiche tramite il sistema FVOE relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il cui esito positivo è condizione di validità dell'autorizzazione in oggetto;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il subappalto nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii.;

Dato atto

- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/00;
- del rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nella legge 190/12, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- che il Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura è il sottoscritto Ing. Francesco Romolini a Responsabile E.Q. Gestione del verde Quartieri 2 e 5 il quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis L. n. 241/90, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31.03.14, l'insussistenza di motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento;

- che analoga dichiarazione circa l'assenza del conflitto di interessi è stata rilasciata dal DEC P.A. Andrea Barberio, conservata agli atti di questo ufficio, ed ivi allegata;

Visto il Regolamento di cui al D.M. 49/18, di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni del D. Lgs. 33/13 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visti, altresì:

- il D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- la legge 120/2020 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/00;
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di autorizzare, in pendenza di controlli, nell'ambito dell'“*Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale - Lotto 2 - Quartiere 2*”, il subappalto di una quota dell'importo del servizio del contratto attuativo n. 9 CIG A04E8ECF76 all'operatore economico **Az. Agricola F.lli Buccelletti Srl** con sede legale e fiscale in Castiglion Fiorentino (AR) Località Santa Lucia, 149 C.F./P.I. 00140120510 (**cod. ben. 17211**) per l'esecuzione di interventi degli manutenzione delle aree verdi sopra richiamati, ricadenti nell'ambito del Quartiere 2 del Comune di Firenze, per un importo previsto pari ad € **26.229,50** di cui € 174,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di dare atto che in deroga a quanto disposto dall'art.105 comma 13 let. a) D.Lgs. 50/16, l'impresa subappaltatrice rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite, come da dichiarazione acquisita agli atti da questa Direzione;
3. di dare atto che la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice e del subappaltatore delle disposizioni di cui all'art. 105 D. Lgs. n. 50/16;
4. di trasmettere il presente atto all'aggiudicatario, all'impresa subappaltatrice, nonché al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della sicurezza per verificare il rispetto degli adempimenti descritti in narrativa;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Francesco Romolini.

ALLEGATI INTEGRANTI

Q2 CA 9 SUBAPP BUCCELLETTI_verifica tecnica.pdf -
814ccfb3f490099f32553161b1f808f813730255485c09dcf00946da05b8060f

dichiarazione DEC assenza conflitti interesse subappalto ca 9.pdf -
c7fee7452ec6fbc1f524292e271107b1b36b7bf07f653f849bca717ef39cef4c

dichiarazione RUP assenza conflitti interesse subappalto ca 9.pdf -
c4659d1e10165b57c897a91ccfb66c24dde51e441243877f0fd248cc8dcf8152

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Romolini